



IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione prima civile – diritto della crisi e dell'insolvenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Paola Cazzola	Presidente rel.
dott. Fabio D'Amore	Giudice
dott. Silvia Saltarelli	Giudice

nel proc. iscritto al n. **356 - 2/2025** RG e n. 356/2025 PU ha pronunciato il seguente

DECRETO

-Visti gli atti di cui al procedimento instaurato a seguito di ricorso del 27.11.2025 iscritto al n. 356-1/2025 RG e n. 356 / 2025 PU avente ad oggetto “ *Ricorso ai sensi dell’art. 40 e 44 del CCII per accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza*” depositato da

PLP Sport di Idroscopi Paolo & C. s.a.s. in persona del socio accomandatario Paolo Idroscopi, con sede in Zané (VI), via Prà Bordoni 14 (c.f. 03362250247) e **Idroscopi Paolo**, nato a Thiene (VI) il 7.06.1977, residente a Zané (VI) in via S. Rita 13 (c.f. DRS PLA 77H07 L157Q) con la difesa come da procura in atti, dell’avvocato Mauro Meneghini di Vicenza e delibera dei soci di determinazione di procedere all’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ex art. 120 bis CCII anche in forma dell’accesso con riserva ex art. 44 CCII - atto Notaio Carlo Santamaria Amato del 6.2.2024 rep n. 26.544 / 17.119 (doc.2 ricorrente);

-rilevato che in data 23.3.2026 la società ricorrente (entro il termine prorogato ex art. 44 c.1 lettera “a” CCII) ha depositato la proposta e il piano di concordato preventivo in continuità indiretta che ha originato il proc. **356 - 2/2025** RG;

-rilevato che in data 26.6.2026 la ricorrente ha depositato nota integrativa corredata da integrazione dell’attestatore, dott. Riccardo Mosele, meglio precisando le classi dei creditori;

-visto il parere definitivo del Commissario Giudiziale ex art. 47 c.1 CCII sul piano concordatario depositato il 30.6.2026 che ha così integrato il parere del 23.4.2026;

tutto ciò premesso il Collegio

OSSERVA

La ricorrente ha formulato proposta di concordato preventivo e di transazione fiscale improntata sulla continuità indiretta; essa si fonda sulla:

- cessione dell'azienda, attualmente condotta in affitto da KM 42 S.r.l., subordinata all'omologazione del concordato;
- il realizzo del magazzino residuo tramite contratto estimatorio con la società affittuaria;
- il realizzo dei crediti;
- l'apporto di finanza da parte dei soci e di soggetti terzi;
- l'incasso dei canoni di affitto d'azienda fino alla cessione definitiva.

Il piano concordatario, fondato sulla cessione del ramo d'azienda, sulla realizzazione del magazzino e sull'apporto di finanza esterna, prevede quale tempistica l'immediata esecuzione del concordato a seguito dell'omologazione (vedi ricorso del 23.3.2026 tempistica- pagina 22 -) .

La proposta prevede percentuali di soddisfacimento per ciascuna classe che variano a seconda nelle tre ipotesi prospettate (sul punto si rinvia alla proposta e alla relazione dell'attestatore dott. Riccardo Mosele del 23.3.2026 allegata al piano concordatario e alla integrazione del 26.6.2026).

Il Collegio ritiene, allo stato (fatti salvi i futuri approfondimenti a cura del Commissario Giudiziale), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art.84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi (che è insolvenza se si considera che l'attivo in caso di liquidazione non consentirebbe il soddisfo integrale dei crediti privilegiati e chirografari)

Tutto ciò premesso,

-vista l'attestazione ex artt. 87 c.3 C.C.I.I. a firma dott. Riccardo Mosele ;

-letto il parere ex art. 47 C.C.I.I. del Commissario giudiziale (parere definitivo del 30.6.2026) ;

-ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. C.C.I.I., anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

-rilevato in particolare, che **il piano di concordato** risulta - salvo più approfondite verifiche nel corso della procedura- conforme alle previsioni dell'art.87, commi 1 e 2, C.C.I.I. posto che **contiene**:

A) quanto previsto dall'art. 87 comma 1 C.C.I.I. ;

B) quanto previsto dall'art. 87 comma 2 CCII avendo la debitrice nella domanda indicato “ *le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale*”.

Rilevato inoltre, che la debitrice con la domanda ha depositato come previsto dall'art. 87 c.3 C.C.I.I. “ *la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.*” (relazione a firma dott. Mosele del 23.3.2026) e pure ex art. 88 CCII (l'attestatore dott.Mosele ha dichiarato che “ *che la proposta di Transazione fiscale presentata dalla Società PLP Sport di Idroscopi Paolo & C. s.a.s., formulata ai sensi dell'articolo 88 CCII, predisposta nell'ambito del concordato preventivo ex art. 84 e successivi CCII, che prevede nell'ipotesi I il pagamento del creditore erariale nella misura del 33,77%, nell'ipotesi II il pagamento del creditore erariale nella misura del 53,50% e nell'ipotesi III il pagamento del creditore erariale nella misura del 55,43%, è più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, che invece prevede*

un pagamento del credito erariale nella misura del 18,37%, e che sussiste pertanto un trattamento non deteriore per i medesimi crediti nella proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.”(vedi attestazione del 23.3.2026) .

Va poi aggiunto che a seguito della rivisitazione delle classi – vedi integrazione del 26.6.2026- l’attestatore ha confermato :

“.. che la soppressione della Classe 7 (Erario degradato al chirografo) e la conseguente ricostituzione dell’intero credito erariale, di complessivi € 262.030,45, nell’unica Classe 3, hanno natura esclusivamente classificatoria e non producono alcun effetto modificativo, sul piano della fattibilità giuridica né su quello della fattibilità economico-finanziaria, sui giudizi già espressi nell’Attestazione resa in data 23 marzo 2026.

Restano in particolare immutati e integralmente confermati il giudizio di veridicità dei dati aziendali, il giudizio di fattibilità giuridica ed economica del piano, il giudizio di idoneità del medesimo a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa, nonché il giudizio di trattamento non deteriore e di convenienza in favore dell’Erario e della generalità dei creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 87, comma 3, e 88, comma 2, CCII.

La presente dichiarazione integra l’Attestazione del 23 marzo 2026, della quale conferma in ogni parte le conclusioni, e si intende a essa allegata e con la stessa da leggersi unitariamente.”

L’attestatore dott. Riccardo Mosele ha fatto riferimento, per procedere con le analisi e le verifiche, alla situazione contabile aggiornata al 31.12.2025 (vedi prima relazione attestatore) .

Visti gli artt. 84, 85, 86 CCII, va dato atto:

-che il piano concordatario proposto è in continuità indiretta sopra tratteggiato;

-che, in particolare, la proposta concordataria prevede :

a) quanto alla tempistica l'immediata esecuzione del concordato a seguito dell’omologazione (vedi pagina 22 ricorso del 23.3.2026);

b) sono previste n. 8 classi di creditori (vedi integrazione del 26.6.2026 e parere Commissario Giudiziario del 30.6.2026) ;

Ritenuta la ritualità della proposta di concordato e la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47 c.1 lettera a) C.C.I.A.A.);

considerato che risulta allegato quanto stabilito dall'art. 39 CCII;

considerato che con riferimento a quanto stabilito art.39 c.1 CCII deposito delle "scritture contabili e fiscali obbligatorie" la ricorrente metterà a disposizione le stesse nei tempi e modi richiesti dal tribunale e dal Commissario Giudiziale.

visti gli artt. 39, 44, 47 CCII nonché gli artt. 84, 85, 86, 87,88, 47, 39 CCII;

P.Q.M

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **PLP Sport di Idroscopi Paolo & C. s.a.s.** in persona del socio accomandatario Paolo Idroscopi, con sede in Zané (VI), via Prà Bordoni 14 (c.f. 03362250247) e **Idroscopi Paolo**, nato a Thiene (VI) il 07.06.1977, residente a Zané (VI) in via S. Rita 13 (c.f. DRS PLA 77H07 L157Q);

nomina Giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Paola Cazzola ;

conferma Commissario giudiziale la dott.ssa Francesca Pasqualin ;

stabilisce la data iniziale del **23.11.2026** e la data finale del **04.12.2026** (compreso) per l'espressione del voto dei creditori, con le seguenti modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione: (vedi art. 104 c. 2 e art. 107 c.8 CCII) **posta elettronica certificata**;

fissa il termine di 15 giorni (decorrente dalla comunicazione del presente decreto al Commissario) per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

fissa il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di **€ 50.000,00**, pari circa al 50 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso l'Istituto già indicato a seguito del ricorso ex art. 44 CCII;

dispone che la società provveda ex art. 47 c.2 lettera d) bis C.C.I.I agli obblighi informativi periodici sulla situazione economico-patrimoniale e finanziari dell'impresa, secondo cadenze temporali mensili;

ordina

la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ordina

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della Cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII, ove non già acquisiti gli atti di seguito indicati,

manda

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;

dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;

dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Vicenza, 02 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Paola Cazzola